

Segreteria Generale
Giustizia Federale
Prot. AP/mle/6503
Roma, 16/10/2019

Spett.li
Avv. Stefano Gallucci
e
Dott. Riccardo Mele
e
Soc. Muovi Lecce
Mail pec: gallucci.stefano@ordavvle.legalmail.it

e, per conoscenza,

Giudice Sportivo Regionale Puglia

OGGETTO: decisione n. 27/2019 Corte Federale di Appello – Ricorso Soc. Muovi Lecce + altri n. 5643/19

Con la presente si notifica il dispositivo della decisione adottata dalla Corte Federale di Appello Prima Sezione in data 7/10/2019:

“La Corte Federale di Appello, Prima Sezione, in funzione di Corte Sportiva di Appello, composta dai Signori Avvocati Piersalvatore Maruccio, Presidente, Massimo Bevere e Daniela De Tommaso, Componenti, in riferimento al ricorso presentato dalla Società Muovi Lecce + altri avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale Puglia del 12/9/2019 riguardante la gara di Nuoto di Fondo “Trofeo del mare città di Taranto” del 7 settembre;

- *sentiti i ricorrenti in audizione personale il giorno 7 ottobre 2019;*
- *rilevato che le censure difensive mosse dai ricorrenti avverso la pronuncia del G.S.R. pugliese trovano parziale accoglimento. A norma dell’art. 5.6 del Regolamento Generale Nuoto in Acque Libere (d’ora innanzi R.G.N.A.L.) integrano violazione disciplinare sia la condotta di chi entra in acqua per regolare l’andatura di uno o più concorrenti o per accompagnarlo/i durante la gara, sia il comportamento del partecipante che se ne avvantaggia: “Non è permesso ad alcuno di entrare in acqua per regolare l’andatura del concorrente o accompagnarlo durante la nuotata...”. La circostanza che la norma de qua preveda la sanzione per la sola condotta violativa del concorrente trova logica spiegazione nel fatto che solo costui è – necessariamente – soggetto tesserato (diversamente non potendo neppure partecipare alla competizione) e, quindi, sanzionabile. Altrettanto, infatti, non può dirsi del soggetto che entra in acqua ai diversi fini menzionati dalla norma, ben potendo lo stesso non essere un soggetto tesserato, e quindi non sanzionabile in quanto estraneo alla giurisdizione federale. Da qui la stigmatizzazione del “comportamento antisportivo” del concorrente, in quanto il solo destinatario delle norme che*



contemplano i doveri di correttezza, lealtà, rettitudine e trasparenza cui devono ispirare le proprie condotte tesserati ed affiliati. Va da sé che se il soggetto che, in violazione del divieto, entra in acqua ai fini censurati dalla norma, è tesserato, costui sarà comunque sanzionabile dalla giustizia sportiva. In forza del combinato disposto degli artt. 17 e 27 R.G., infatti, si applica sempre la sanzione della sospensione nel caso in cui l'ufficiale di gara accerti la violazione di norme previste dai regolamenti federali ovvero l'inosservanza dei principi cui si informa l'Ordinamento giuridico sportivo da parte di soggetti tesserati od affiliati. Ciò posto, è indiscutibile che la condotta posta in essere dai tesserati Riccardo Mele e Stefano Gallucci sia stata connotata da oggettiva gravità ed imprudenza, a poco importando la lunghezza del tragitto percorso a nuoto. Il sistema di salvamento, infatti, è concepito ad hoc per garantire l'assistenza ed il salvataggio dei partecipanti alla gara, ma non di un indiscriminato numero di soggetti, non previsto e non prevedibile.

Simili condotte, invero, sono suscettibili di creare seri problemi per la sicurezza e l'incolumità personale di tutti indistintamente, creando un potenziale corto circuito nel sistema di salvamento predisposto; oltretutto esponendo la Federazione a gravi responsabilità per tutte le possibili conseguenze. Peraltro, la condotta di costoro appare ancor più inaccettabile in considerazione dei lunghi trascorsi di pratica sportiva che li contraddistinguono. Pur tuttavia, la sanzione irrogata dal G.S.R. appare eccessiva e va ricondotta nei termini della ragionevolezza e della proporzionalità.

Fermo quanto sopra, va confermata la squalifica irrogata dal G.S.R. agli atleti partecipanti alla gara, Andrea Quarta, Ester Annunziata e Marcella Casciaro, ritenendo pienamente integrata la fattispecie di cui all'art. 5.6 R.G.N.A.L. e ritenendo congrua la squalifica irrogata.

Altrettanto dicasi per ciò che concerne la responsabilità della società Muovi Lecce, per non aver vigilato sulle condotte gravemente imprudenti dei propri tesserati, a norma dell'art. 23 R.G..

P.T.M. DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso riducendo la sospensione inflitta in primo grado ai tesserati Stefano Gallucci e Riccardo Mele fino alla data odierna, conferma nel resto il provvedimento impugnato.

Si dispone incameramento tassa versata. Con riserva di deposito delle motivazioni a termini di Regolamento. Roma, 7-15/10/2019."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza